

OGGETTO: decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Articolo 3, c. 2

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81, l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e di sicurezza dei luoghi di è stato esteso anche al volontariato.

Infatti, per i fini del suddetto decreto legislativo e ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) dello stesso, il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile sono equiparati ai lavoratori.

Gli effetti di tale estensione dell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 81 del 2008 non sono di poco conto, tanto che la disposizione ha suscitato l'immediata reazione delle organizzazioni di volontariato, anche presso le competenti sedi nazionali.

Il legislatore nazionale ha peraltro previsto (art. 3, c. 2) che, nei riguardi di alcune categorie di soggetti, che svolgono particolari tipologie di attività, tra cui rientrano l'organizzazione dei servizi di protezione civile e le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266, le disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, con decreti emanati dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

Pertanto la disciplina applicativa puntuale del d.lgs. n. 81 del 2008 riferita al settore del volontariato di protezione civile viene demandata a successivi decreti ministeriali. Rimangono ovviamente fermi gli obblighi connessi all'adozione di tutte le cautele imposte dalle normative tecniche che riguardano l'utilizzo di determinati prodotti, sostanze, mezzi ed attrezzature ovvero l'adempimento di specifici compiti e l'attuazione di particolari procedure nonché l'obbligo generale di adottare la dovuta attenzione, precauzione, competenza e prudenza nello svolgimento dei compiti di protezione civile, anche a tutela della sicurezza degli operatori.

Sarà cura della scrivente Amministrazione monitorare l'iter di svolgimento dei lavori per la predisposizione del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 81 del 2008 e proporre nelle competenti sedi statali le disposizioni idonee a tutelare le peculiarità dell'organizzazione provinciale di protezione civile.

In merito agli obblighi incombenti sulle organizzazioni di volontariato della protezione civile nelle more dell'emanazione ed entrata in vigore dei decreti previsti dall'art. 3, c. 2, del d.lgs. 81/2008, il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha interrogato il Ministro della Salute e delle Politiche sociali, il quale ha chiarito che fino al 15 maggio 2009, termine di emanazione dei suddetti decreti, non si applicheranno le disposizioni della nuova normativa in materia di tutela dei lavoratori alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, in quanto non contemplate nel precedente d.M. n. 450 del 1999, adottato sulla base dell'art. 1, c. 2, del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Si può pertanto ritenere per ora sospesa l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 81 del 2008 alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, fino all'entrata in vigore di un apposito decreto che sarà adottato ai sensi dell'art. 3, c. 2, del medesimo d.lgs. n. 81.

In merito ai chiarimenti sopra riportati, si allega copia delle note rispettivamente dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute e delle Politiche sociali e del Dipartimento della Protezione civile presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con riserva di aggiornare le S.S. L.L: circa i futuri sviluppi della situazione, si porgono i più cordiali saluti.



IL DIRIGENTE GENERALE
- ing Claudio Bortolotti -

All.: c.s.
FC



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Roma, 29/09/08

Alle Regioni in indirizzo
(elenco allegato)

Alle Organizzazioni Nazionali di
Volontariato di Protezione Civile
(vedi elenco)

Prot. N. DPC/VRE/62388

Risposta al Foglio del

N.°

Oggetto. Attuazione articolo 3 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, emanato in attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha previsto una innovazione in tema di applicazione della suddetta disciplina, equiparando ai lavoratori "i volontari di cui alla legge quadro sul volontariato 1 agosto 1991 n.266" ed "i volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile".

L'art. 3 del citato decreto, nello specifico, prevede che per i "servizi di protezione civile" e per "le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1 agosto 1991, n.266", le disposizioni del decreto legislativo n.81/2008, sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, con decreti emanati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Nell'esame delle problematiche connesse all'attuazione della cennata normativa, lo scrivente Dipartimento ha richiesto al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale di conoscere se nei confronti dei volontari dei servizi di Protezione civile o delle Organizzazioni di volontariato le disposizioni di cui al "testo unico" si applichino a far data dalla emanazione del previsto decreto di attuazione e se, nelle more, trovino applicazione le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con nota che si allega in copia, ha risposto, che, in attesa dell'emanazione del decreto di attuazione si devono considerare applicabili le disposizioni dell'art.1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 nel quale non figurano compresi i volontari di protezione civile.

Pertanto si pregano le Regioni in indirizzo e le Organizzazioni Nazionali di voler dare la massima diffusione, per quanto di rispettiva competenza, alle indicazioni sopra riportate.

Dr
As
07

Il Capo Dipartimento
Guido Bertolaso



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*
UFFICIO LEGISLATIVO



*Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Ufficio Legislativo - Via C. Veneto, 56 - Roma
Partenza - Roma, 11 settembre 2008
Prot. 1348/L.16/36/*

Roma

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri

- Dipartimento della
protezione civile

E, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto

ROMA

Oggetto: Attuazione articolo 3 del D.Lgs. n. 81/2008.

In riscontro alla nota n. DPC/VRE/0052476 del 5 agosto 2008, si
rappresenta quanto segue.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'applicazione delle disposizioni
di detto provvedimento è rinviata, per specifici settori - tra i quali i
servizi di protezione civile - all'emanazione dei decreti ministeriali
finalizzati all'individuazione delle effettive, particolari esigenze,
connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.

Fino al 15 maggio 2009, data di scadenza dei dodici mesi -
dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo - (termine previsto per
l'emanazione dei predetti decreti) debbono considerarsi applicabili - ad
avviso dello scrivente - le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ivi compreso il Decreto
ministeriale 14 giugno 1999, n. 450 (recante norme per l'individuazione
delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, tra l'altro, nelle
strutture aventi competenze in materia di protezione civile), nel quale
non figurano compresi i volontari dei servizi di protezione civile.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO